

Nota del presidente del Cnappc sul futuro della professione

Lettera di Sirica agli architetti

DI MASSIMO GALLIONE
vicepresidente Cnappc

Nella sua recente lettera agli architetti italiani (pubblicata e scaricabile dal sito www.archiworld.it insieme con la determinazione Cnappc n. 2/2006) il presidente del Cnappc Raffaele Sirica ha inteso proporre una profonda riflessione sul passato e sul futuro della nostra professione. Ha trattato dei temi di modernizzazione del nostro settore che abbiamo proposto al paese negli anni passati, scanditi dai congressi di Firenze, Torino e Bari, così come degli obiettivi degli anni a venire, ma anche del latente vento ideologico radical-liberista di alcuni che oggi riappaie intensamente. Ha sottolineato il faticoso lavoro in salita compiuto dagli ordini italiani in que-

sti ultimi tempi nel suo contrapporsi alla prospettiva di coloro che intenderebbero abolire il valore legale del titolo di studio e quindi eliminare gli albi professionali. Valutazione, quest'ultima, solo strumentale a una campagna di stampa denigratoria nei confronti dei professionisti, ma immotivata dal permanere dell'esame di stato previsto dall'art. 33 della nostra Costituzione. Un obiettivo che ci ripresenta vecchi schemi in cui dialogano solo due componenti, ancora determinanti, visti però in un'ottica superata: il capitale e il lavoro dipendente; un obiettivo quindi che non accetta altri interlocutori al tavolo dello sviluppo quali, tra gli altri, i lavoratori della conoscenza.

In questo scenario improvvisamente vengono imposte tramite



Massimo Gallione

decreto legge nuove regole che, non curandosi del lavoro compiuto nel corso delle due ultime legislature dalle istituzioni stesse, rompono gli schemi di un dia-

Proposte sulla concorrenza

Il Cnappc e gli ordini degli architetti italiani sono per la concorrenza, ma nell'ambito delle leggi europee e quindi per la qualità della progettazione nelle sue più alte declinazioni, tra le quali il principio della concorrenza tra i progetti e cioè il concorso di progettazione. Nei fatti è inoltre lo stesso numero di architetti italiani iscritti ai nostri ordini che determina un ulteriore criterio della concorrenza; nel nostro paese vi sono 125 mila architetti e cioè tre volte quelli francesi o quelli inglesi, quattro volte quelli spagnoli e una volta e mezza quelli tedeschi.

In Italia vi è forse, senza tema oggettiva di smentita, uno tra i più alti livelli di concorrenza al momento presenti nei paesi europei. Ma il nostro fondato timore è che la indeterminazione e confusione di alcune nuove regole rimuova stabilmente dal settore della progettazione dei lavori pubblici molti di quei 60 mila giovani architetti (con meno di dieci anni di iscrizione) che nell'ultimo decennio sono entrati nei nostri ordini. Infatti, se il settore della progettazione dei lavori pubblici non dovesse più fondarsi sulle tariffe minime stabilite dal codice degli appalti, sarebbero proprio i soggetti più deboli economicamente a soccombere, estromettendo dal mercato i talenti di una intera nuova generazione dell'architettura.

È su questi temi e su queste riflessioni che vogliamo riaprire quel dialogo da noi sempre proposto, e oggi contro la nostra volontà interrotto. È infine quindi su questi e altri temi che si conclude la lettera di Sirica agli architetti italiani, per disegnare nuove prospettive sul futuro della nostra professione.

logo basato su ipotesi ampiamente condivise di riforma del settore delle professioni.

Ci si domanda, in questa lettera, se queste nuove regole sono

un sasso nello stagno per provocare un'ulteriore riflessione o un maremoto dalle conseguenze invece prevedibili. (riproduzione riservata)

Queste nuove regole in sintesi riguardano: l'abolizione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime; l'abolizione del divieto di svolgere pubblicità informativa; l'abolizione del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

Le ultime due non pongono problemi di sorta, in quanto da tempo gli architetti italiani dispongono di norme deontologiche sulla pubblicità che accolgono questo principio e per quanto attiene il tema dei servizi professionali di tipo interdisciplinare, ne siamo sempre stati fautori in relazione alla loro evidente necessità nel nostro settore.

Il nostro disaccordo nasce invece su come viene trattato, almeno in una sua parte fondamentale, il primo tema e cioè quello delle tariffe.

Come è noto, nel nostro paese le tariffe per gli architetti e gli ingegneri sono stabilite dallo stato con due sistemi diversi a seconda che si tratti del settore privato o di quello dei lavori pubblici. Anche qui è da porsi una distinzione quando si evidenzia che l'art. 2 della legge n. 248/06 (conversione del dl n. 223/06 cosiddetto Bersani) non modifica minimamente il sistema tariffario attuale del settore privato, che si riferiva prioritariamente e che continua a riferirsi, oltre a specifiche leggi quali la 143/58 e la 340/76, all'art. 2233 del codice civile. Detto articolo stabilisce infatti che se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe, è determinato dal giudice, sentito il parere del consiglio dell'ordine. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Preso atto che quindi la nuova legge n. 248/06 non interviene sulla norma del codice civile, si può affermare che nulla è mutato al riguardo. Il compenso professionale può essere convenuto dal-

L'analisi delle regole del decreto Bersani

le parti, ma la sua misura continua a dover essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Semmai, si sottolinea che il mancato rispetto dei criteri posti dall'art. 2233 primo comma c.c. per la determinazione del compenso professionale può assumere rilevanza in sede disciplinare.

Seri problemi interpretativi nascono invece dal riferimento della legge n. 248/06 alle procedure a evidenza pubblica quando al 2° comma dell'art. 2 essa stabilisce che «... le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali». Questa norma però non può non essere letta senza il riferimento del contenuto dell'ultimo periodo del 1° comma dello stesso articolo, laddove si pone che: «Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali».

Gli assunti proposti dalla legge ci propongono però alcune riflessioni che ne evidenziano la indeterminazione e il possibile disordine che possono generarsi, come conseguenza della sua applicazione, nel settore dei lavori pubblici.

1- Come prima riflessione in riferimento ai commi prima citati, non si può non sottolineare come ci comporti che il criterio distintivo in ragione del quale accertare l'ambito operativo dell'abrogazione è costituito dalla natura dell'attività.

Secondo il comma 1 dell'art. 90 del dlgs n. 163/2006 (codice degli appalti) assume a riferimento non la natura dell'attività, ma piuttosto il soggetto che la pone in essere, risultando del tutto indifferente se tale attività abbia carattere professionale, libero-professionale o intellettuale. Appare

certo che le società di ingegneria, per esempio, siano riconducibili nell'ambito della categoria delle imprese commerciali; infatti in questo tipo di società l'attività dei professionisti (soci o dipendenti) si integra in una più complessa e ineliminabile attività di impresa, di tipo commerciale appunto. In questo quadro si instaurerebbe, secondo la legge n. 248/06, un doppio regime nel quale le prestazioni rese dal libero professionista sarebbero soggette all'art. 2233 c.c., mentre quelle rese da altri soggetti di cui all'art. 90 continuerebbero a essere soggette alla tabella dei corrispettivi ex art. 253 del codice degli appalti. E questo non solo è anticoncorrenziale, ma è anche esposto a gravi riserve di costituzionalità.

2- Un secondo punto di indeterminazione del 2° comma della legge n. 248/06 si fonda sulla natura stessa del codice degli appalti in quanto fonte di recepimento del diritto comunitario. Ebbene, l'analisi normativa evidenzia, senza alcun dubbio, che il diritto comunitario di settore è favorevole all'ammissibilità di tariffe per la remunerazione di specifici servizi. Dapprima il considerando 47 della direttiva 18/2004 afferma che negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, quali per esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati.

In secondo luogo, ma ovviamente con maggior rilievo, l'art. 53, sempre della direttiva 18/2004, nel dettare i criteri di aggiudicazione dell'appalto, dispone che sono «fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici». Pertanto si può evincere che le tabelle dei corrispettivi stabilite per i lavori pubblici, ai

sensi del combinato disposto degli artt. 253 e 92 del dlgs n. 163/2006, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 248/2006 in quanto estranee all'ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, dell'art. 2. Questo avviene proprio perché è nelle finalità della stessa legge n. 248/2006 di porsi in attuazione dei principi dell'ordinamento comunitario; tali principi (enunciati dall'art. 53 della direttiva) infatti trovano riscontro nella previsione del codice degli appalti all'art. 81, comma 1, che dispone che «nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

Infine si sottolinea che in questa legislatura pochissimi giorni dividono l'entrata in vigore del codice degli appalti con legge 12 luglio 2006, n. 160, dalla legge di conversione del decreto Bersani e nella prima è stata disposta dal governo la sospensione di una serie di norme del codice degli appalti, ma nessuna di esse ha avuto a oggetto il regime dei corrispettivi.

3- Un terzo punto di indeterminazione del 2° comma della legge n. 248/06 si fonda proprio sul riferimento alle «procedure di evitamento pubblica» e qui non si può fare a meno di constatare che nel dlgs n. 163/2006 non tutte le procedure per l'affidamento dei servizi sono di evidenza pubblica: si pensi solo all'art. 57 che regola la «procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara». Certo è che le tabelle dei corrispettivi previste dal codice degli appalti non coprono tutte le prestazioni che possono essere rese dai professionisti, per cui è da ritenersi quindi che quelle non re-

golate dal codice stesso possono essere remunerate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 248/2006.

4- Un quarto e ultimo rilievo sostanziale si pone quando la legge richiede che le stazioni appaltanti possano assumere le tariffe professionali quale criterio per gli appalti pubblici «ove motivatamente ritenute adeguate». La stazione appaltante deve, pertanto, valutare e spiegare le ragioni per cui le tariffe costituiscono il riferimento più adeguato per la procedura di appalto. Si tratta di un onere derivante dall'attuazione dell'art. 97 Cost. e consiste nell'adottare i criteri e i parametri più adeguati con riferimento ai pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Certo è che la stazione appaltante potrà o meno adottare le tariffe professionali solo quando abbia valutato se o in che termini le tariffe o la diversa base prescelta costituiscono il parametro più adeguato per la determinazione dei compensi professionali. E se è vero, come è vero, che il principio di adeguatezza trova espressione nell'art. 2233 c.c. (prima citato), è pertanto da ritenersi che lo stesso abbia valenza di ordine generale, per cui deve rigorosamente improntare la determinazione dei compensi professionali.

Ciò implica che il criterio concretamente assunto volta per volta dalle stazioni appaltanti deve essere oggetto di apposita e specifica motivazione in occasione dell'adozione delle procedure di evidenza pubblica e ovviamente può essere oggetto di sindacato di legittimità.

Pagina a cura
del Cnappc Consiglio
nazionale architetti,
paesaggisti, pianificatori e
conservatori
www.cnapc.it
www.archiworld.it
www.larchitetto.archiworld.it